

## LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli artt. 83 e 84 del vigente statuto approvato con atto consiliare n. 126 del 10.10. 1991 e successive modificazioni con cui sono disciplinati rispettivamente gli atti gestionali dei dirigenti a rilevanza esterna (art. 83) e gli atti gestionali dei dirigenti a rilevanza interna (art. 84), precisando che è demandata alla Giunta Municipale la competenza relativa all'adozione del regolamento degli uffici e dei servizi, come pure quella delle sue variazioni, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale;

Vista la deliberazione consiliare n. 46 del 25.7.1997 con cui sono stati approvati i criteri generali per l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che si dà come integralmente riportata, con particolare riferimento alla ricerca di punti di equilibrio avanzati tra un approccio gestionale rispettoso della legittimità e della garanzia di imparzialità e un approccio aziendalistico più attento ai fini concreti di produzione di beni e servizi e realizzazione di opere idonee a rappresentare dei validi strumenti di promozione delle attività economiche e sociali della comunità locale;

Considerato che lo statuto dell'ente e il sistema dei regolamenti vigenti, sono in fase di dinamica modificazione, laddove se ne ravvisa la necessità e che del predetto "sistema regolamentare da aggiornare fanno parte nell'ambito del comune di Cattolica, il regolamento organico, il regolamento sui procedimenti amministrativi, il regolamento per la determinazione delle modalità di esercizio del diritto di accesso, la disciplina di organizzazione e la disciplina della dirigenza,

Ritenuto comunque, in conformità alle norme vigenti citate in premessa di provvedere alla integrazione con il presente provvedimento della disciplina di organizzazione degli uffici e dei servizi approvata con il citato atto G.C. n. 673 del 18.9.1996, relativamente ai contenuti delle attribuzioni e responsabilità dei dirigenti e ai poteri sostitutivi in caso di inerzia;

Visto l'articolato della vigente disciplina di organizzazione approvata con il citato atto G.C. n. 673 del 18.9.1996 e successive modificazioni, con particolare riferimento al Titolo IV - art. 30 - denominato "Ruolo della Dirigenza";

Ritenuto di aggiungere due specifici articoli 30 Bis e 30 Ter in cui trattare gli argomenti della "sostituzione" e della "delega" di funzioni dirigenziali e di adozione di singoli provvedimenti rispetto a cui il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, rileva assenza, ritardo o inerzia nell'esercizio di competenze dirigenziali esclusive o di adozione di atti a seguito di apposite direttive del Sindaco o della Giunta, tendenti alla salvaguardia dei principi di "equilibrio del bilancio" e di "buona amministrazione" nella gestione delle funzioni e dall'altro al rispetto del principio di tutela del dirigente, anche di tipo legale, il quale di fronte all'adozione di qualsiasi atto di competenza e a cui è invitato a provvedere in nome dei suddetti principi, ritenendo per qualsiasi motivo di non concordare con i contenuti dei provvedimenti da adottare, può fare ricorso all'espressione del parere tecnico contrario motivato sul merito e/o sulla legittimità del provvedimento, che comunque avrà cura di formalizzare e di trasmettere per l'adozione all'organo competente;

Vista la proposta degli articoli aggiuntivi alla disciplina di organizzazione degli uffici e dei servizi di seguito riportata:

"

Art. 30 Bis                      Sostituzione

Nell'esercizio delle funzioni proprie di cui all'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Sindaco può richiedere ai dirigenti elementi conoscitivi e delucidazioni in ordine a specifiche disfunzioni, irregolarità o ritardi riscontrati nell'adozione degli atti di competenza, nel mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o nel rilevante pregiudizio attinente al loro conseguimento.

In caso di inerzia o di ritardo, da parte del dirigente competente, nell'adozione degli atti rientranti nella sua esclusiva competenza, il Sindaco diffida il dirigente, fissando allo stesso un termine perentorio entro il quale provvedere.

Qualora l'inerzia o il ritardo permangano od, anche nel caso di grave inosservanza delle direttive degli organi politici che possano determinare pregiudizio per il pubblico interesse, il Sindaco nomina un commissario ad acta tra gli altri dirigenti dell'Ente.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, anche nel caso di potere avocativo per urgente necessità di adozione di atti e provvedimenti non altrimenti rinviabili e fronteggiabili.

#### Art. 30 Ter Delegabilità delle Funzioni Direttive

Il dirigente può delegare ad altri dipendenti assegnati funzionalmente alla propria struttura di preposizione e titolari di incarico afferente l'area delle posizioni organizzative, la cura, l'istruzione e l'autonomo compimento di attribuzioni e processi organizzativi e gestionali di propria competenza, ivi compresa la formulazione, il perfezionamento e la sottoscrizione dei relativi atti e provvedimenti, nonché l'adozione dei connessi impegni di spesa, ai sensi di legge, ove tali dipendenti siano in possesso, oltre che di idonea categoria professionale anche di idoneo spessore professionale e di specifiche attitudini, con riguardo alle esperienze lavorative pregresse, ai risultati conseguiti e alla specifica professionalità espressa.

Il provvedimento di delega deve contenere le direttive e/o gli indirizzi necessari per l'esecuzione delle attività delegate, con particolare riguardo agli obiettivi e ai risultati gestionali da perseguire, nonché i principi generali e i criteri specifici per l'attuazione dei compiti assegnati, idonei a consentire, a consuntivo, la corretta e puntuale verifica dei risultati conseguiti.

I provvedimenti di delega sono trasmessi a cura del dirigente delegante al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario Generale e agli altri dirigenti dell'Ente."

A voti unanimi e palesi,

#### D E L I B E R A

- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'integrazione alla disciplina di organizzazione approvata con il citato atto G.C. n. 673 del 18.9.1996 e successive modificazioni, consistente nell'aggiunta degli artt. 30 bis e 30 ter al Titolo IV sulla "Dirigenza", dopo l'art. 30 denominato "Ruolo della Dirigenza", il cui testo è di seguito riportato per esteso:

"

Art. 30 Bis                      Sostituzione

Nell'esercizio delle funzioni proprie di cui all'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Sindaco può richiedere ai dirigenti elementi conoscitivi e delucidazioni in ordine a specifiche disfunzioni, irregolarità o ritardi riscontrati nell'adozione degli atti di competenza, nel mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o nel rilevante pregiudizio attinente al loro conseguimento.

In caso di inerzia o di ritardo, da parte del dirigente competente, nell'adozione degli atti rientranti nella sua esclusiva competenza, il Sindaco diffida il dirigente, fissando allo stesso un termine perentorio entro il quale provvedere.

Qualora l'inerzia o il ritardo permangano od, anche nel caso di grave inosservanza delle direttive degli organi politici che possano determinare pregiudizio per il pubblico interesse, il Sindaco nomina un commissario ad acta tra gli altri dirigenti dell'Ente.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, anche nel caso di potere avocativo per urgente necessità di adozione di atti e provvedimenti non altrimenti rinviabili e fronteggiabili.

#### Art. 30 Ter Delegabilità delle Funzioni Direttive

Il dirigente può delegare ad altri dipendenti assegnati funzionalmente alla propria struttura di preposizione e titolari di incarico afferente l'area delle posizioni organizzative, la cura, l'istruzione e l'autonomo compimento di attribuzioni e processi organizzativi e gestionali di propria competenza, ivi compresa la formulazione, il perfezionamento e la sottoscrizione dei relativi atti e provvedimenti, nonché l'adozione dei connessi impegni di spesa, ai sensi di legge, ove tali dipendenti siano in possesso, oltre che di idonea categoria professionale anche di idoneo spessore professionale e di specifiche attitudini, con riguardo alle esperienze lavorative pregresse, ai risultati conseguiti e alla specifica professionalità espressa.

Il provvedimento di delega deve contenere le direttive e/o gli indirizzi necessari per l'esecuzione delle attività delegate, con particolare riguardo agli obiettivi e ai risultati gestionali da perseguire, nonché i principi generali e i criteri specifici per l'attuazione dei compiti assegnati, idonei a consentire, a consuntivo, la corretta e puntuale verifica dei risultati conseguiti.

I provvedimenti di delega sono trasmessi a cura del dirigente delegante al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario Generale e agli altri dirigenti dell'Ente."

I provvedimenti di delega sono trasmessi a cura del dirigente delegante al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario Generale e agli altri dirigenti dell'Ente."

---

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

**D E L I B E R A**

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.